

FONDO MUTUALISTICO IST SETTORIALE

Barbabetola da zucchero Italia

Regolamento approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci il XX/XX/XXX

Riconosciuto dall' Autorità Competente in data XXXX n. XX

BOZZA

REGOLAMENTO

Il presente regolamento stabilisce le norme di adesione al Fondo Mutualistico Settoriale IST (Income Stabilization Tool) Barbabietola da Zuccheri Italia, gli obblighi e diritti degli Agricoltori aderenti e determina le sanzioni in caso di loro inadempienza e altre norme per il funzionamento del Fondo Mutualistico Settoriale IST Barbabietola da Zuccheri Italia, costituito con delibera assembleare del XX/XX/20XX, ai sensi dello Statuto del Soggetto Gestore, degli art. 36 e 39bis del Reg. (UE) 1305/2013 e del Reg. (UE) 2393/2017, del PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) approvato dalla Commissione Europea con decisioni C (2015) 8312 del 20/11/2015 e C (2020) 569 final del 28/01/2020. Il Fondo non persegue scopo di lucro.

Art. 1 – DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Regolamento, ai termini di seguito elencati e utilizzati con lettere maiuscole, al singolare o al plurale, si attribuisce il seguente significato:

AdG: l'Autorità di gestione prevista dal PSRN 2014-2020, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali MiPAAF o ente delegato.

Agricoltore: l'agricoltore attivo ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, Socio di COPROB e di un Condifesa appartenente ad ASNACODI Soggetto Gestore, che possiede tutti i requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per beneficiare degli aiuti previsti dagli artt. 36 e 39 bis dei Regg. UE 1305/2013 e 2393/2017.

Agricoltore aderente: gli Agricoltori che hanno volontariamente aderito al Fondo per un periodo minimo di tre anni impegnandosi a rispettare le norme del presente Regolamento ed a versare i contributi in esso previsti.

Capitale iniziale del Fondo: il capitale iniziale del Fondo, costituito dai Contributi volontari degli Agricoltori aderenti, da eventuali erogazioni finanziarie di soggetti pubblici di cui all'art. 36 paragrafo 1) lettera d) del Reg. (UE) 1305/2013 e Reg. (UE) 2393/2017, ovvero da erogazioni finanziarie di soggetti pubblici o privati non agricoltori attivi.

Comitato: il Comitato di gestione del Fondo, costituito per la gestione del Fondo stesso.

Compensazione: la somma versata dal Fondo all'Agricoltore aderente avente diritto, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, per i danni da drastico calo di reddito, a seguito di richiesta di compensazione.

Consiglio: il Consiglio di amministrazione del Soggetto Gestore. Consorzi di Difesa: organismi collettivi di difesa di produttori agricoli costituiti ai sensi del d.lgs

Consorzi di Difesa: gli organismi collettivi di difesa di produttori agricoli costituiti ai sensi del d.lgs 102/04 e s.m.i, associati in ASNACODI.

Contributo di adesione: il contributo associativo volontario, versato dall'Agricoltore, a seguito dell'accoglimento da parte del Soggetto gestore della Domanda di Adesione al Fondo per la costituzione del Capitale iniziale.

Contributo di partecipazione: il contributo associativo volontario dell'Agricoltore aderente, per la partecipazione alla copertura annuale mutualistica e per la costituzione della Disponibilità finanziaria annuale del Fondo.

COPROB: la COOPERATIVA PRODUTTORI BIETICOLI – SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, denominata 'COPROB S.C.A' con sede sociale in Via Mora, 56 - I 40061 Minerbio (BO), Cooperativa di Agricoltori operante, a termini del proprio statuto, nella filiera dello Zucchero da Barbabietola da zucchero.

Costi Benchmark di produzione: elaborazione del Costo di produzione medio storico ordinario annuale produttivo per unità di Prodotto, rilevato da Enti di ricerca e/o sperimentazione o Istituzioni preposte nazionali e/o Provinciali, di aziende agricole in piena efficienza produttiva. Tale costo standard potrà tenere in considerazione diverse variabili come tipologia di produzione (convenzionale e biologica), dimensione e/o posizionamento altimetrico/orografico e dovrà rispondere, nella sua formulazione, a quanto, a tal riguardo, stabilito dalle norme vigenti in materia Comunitarie e Nazionali.

Costi di produzione: i costi sostenuti nell'anno solare di riferimento per l'approvvigionamento dei fattori esterni destinati al processo produttivo dell'anno di competenza. Tali costi corrispondono a quelli relativi alle merci, scorte a fecondità semplice (esempio: concimi, trattamenti, carburanti, energia, materiale di consumo, irrigazione, in campo e di confezionamento) e servizi (esempio: assistenza tecnica, spese di manutenzione ordinaria dei macchinari, costi di commercializzazione e promozione dei Prodotti direttamente ed esclusivamente sostenuti dal Socio aderente) che danno un contributo essenziale alla produzione del Prodotto e alle fasi precedenti alla sua vendita o al conferimento del Prodotto. Sono da escludere qualsiasi costo non direttamente riferibile all'attività di produzione del Prodotto garantito dal Fondo. Ai fini del calcolo verranno utilizzati i costi di produzione risultanti da bilancio d'esercizio delle Imprese che sono tenute alla sua redazione e Costi Benchmark di produzione per le Imprese che non sono soggette alla redazione del bilancio.

Disponibilità finanziaria annuale: la somma algebrica del Capitale iniziale del Fondo, delle entrate e delle uscite del Fondo cumulate, tutte riferite all'anno di competenza, e della quota della Riserva volontaria che il Comitato stabilisce annualmente di destinare al pagamento delle Compensazioni.

Domanda di adesione: richiesta libera e volontaria presentata dall'Agricoltore al Soggetto Gestore, come previsto dell'art. 6 del D.M. del Mipaaf n. 10.158 del 5 maggio 2016, per poter aderire al Fondo per un periodo minimo di tre anni.

Domanda di partecipazione: richiesta annuale degli Agricoltori aderenti al Fondo, per accedere alla copertura annuale del Fondo, emessa ai sensi dell'art. 7 del D.M. del Mipaaf n. 10.158 del 5 maggio 2016 e a quanto previsto al riguardo dal PGRA annuale, dove, tra l'altro, si obbliga a versare al Soggetto Gestore il contributo annuale stabilito dall'Assemblea o dal Comitato di gestione, se al riguardo delegato, del Soggetto Gestore.

Fondo: il Fondo mutualistico denominato “**Fondo mutualistico IST Settoriale Barbabietola da Zucchero Italia**”, come disciplinato dall’art. 36 paragrafo 1) lettera d) e dall’art. 39bis del Reg. (UE) 1305/2013, come modificato dal Reg. (UE) 2393/2017, dal D.M. del MiPAAF n° 10.158 del 5 maggio 2016 e dal presente Regolamento.

Fondo di Mutualizzazione: il patrimonio autonomo rispetto a quello del Soggetto Gestore attraverso il quale gli Agricoltori Aderenti possono beneficiare delle Compensazioni in caso di perdite economiche subite a seguito di calo drastico di reddito derivanti da crisi di mercato e/o altre condizioni negative previste dalla normativa di riferimento, delle produzioni di Barbabietola da zucchero.

Franchigia: le centesime parti di perdita di Reddito d’esercizio, escluse dalla Compensazione.

Limite di compensazione: l’importo massimo spettante all’Agricoltore aderente, in caso di danni riconoscibili a termini del presente Regolamento, nei limiti previsti dal Reg. (UE) 1305/2013 e dal Reg. (UE) 2393/2017 o inferiore, in relazione alla Disponibilità finanziaria annuale del Fondo.

Organi amministrativi: l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione del Soggetto Gestore, per le competenze rispettive attribuite dallo Statuto.

PGRA: il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura annuale, emesso con Decreto dal MiPAAF in base al d.lgs 102/04 e s.m.i. e alla normativa Comunitaria in materia.

PiSRA: il Piano di Stabilizzazione del Reddito Aziendale, come stabilito dal PSRN per i Fondi IST Settoriali.

Prodotto: le Barbabietole da zucchero, come definite nel PGRA e nel PSRN relativamente ai Settori individuati per la misura 17.3 settoriale e all’allegato 17.3-2., coltivate nell’anno solare di riferimento dall’Agricoltore aderente al Fondo, in conformità al proprio PiSRA e conferite allo Zuccherificio cooperativo COPROB.

Reddito: $(R + P + I) - C$

dove:

R = Ricavi delle vendite;

P = Premi/Aiuti pubblici;

I = indennizzi assicurativi relativi alle coperture avversità atmosferiche nell’anno di riferimento ed eventuali benefici di altri Fondi Mutualistici relativi alle avversità atmosferiche e/o biotiche sul Prodotto assicurato (compreso **Fondo mutualistico IST Settoriale Barbabietola da Zucchero Italia**);

C = Costi di produzione ed eventuali costi assicurativi per la difesa del Prodotto dalle avversità atmosferiche, da bilancio (se non materialmente diverso dal benchmark) o benchmark.

Reddito medio: la media aritmetica triennale del Reddito, o dei cinque anni precedenti escludendo l’anno con il Reddito più basso e quello con il Reddito più alto.

Reddito d'esercizio: Il Reddito relativo al Prodotto dell'anno solare di riferimento.

Ricavi delle vendite: i ricavi derivanti dal conferimento, a COPROB di tutto il Prodotto aziendale dell'anno solare di riferimento da parte dell'Agricoltore aderente, comprovata dal totale delle fatture/liquidazioni (anticipi e saldi), al netto dell'IVA, rilasciate dalla COPROB.

Richiesta di compensazione: richiesta effettuata dall'Agricoltore aderente, al verificarsi del Trigger Event, in caso di perdita di reddito superiore al - 20%, rispetto al Reddito medio.

Riserva volontaria: la parte della Disponibilità finanziaria annuale del Fondo accantonata a riserva per le Disponibilità finanziarie delle annate successive.

Soggetto Gestore: **ASNACODI**, l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Difesa, in possesso del riconoscimento di Soggetto Gestore da parte dell'AdG ai fini della gestione del Fondo.

Soglia: la percentuale di perdita di Reddito d'esercizio, come previsto all'art. 39 bis del Reg. (UE) 2393/2017 che modifica ed integra il Reg. UE 1305/2013 e dalle norme nazionali in materia, pari al 20% del Reddito medio, superata la quale si attiva il diritto alla Compensazione.

Sovracompensazione: cumulo di aiuto all'Agricoltore aderente per effetto di Compensazioni relative al presente Fondo e ad altri strumenti di sostegno nazionali, unionali o di indennizzi di assicurazioni private che presi in aggregato superano il Reddito medio triennale.

Tecnici: periti incaricati dal Soggetto gestore per la determinazione e individuazione delle cause che possono indurre perdite di reddito, in possesso di adeguate competenze professionali estimative/agronomiche riferite al Prodotto coperto da Fondo, in conformità a quanto stabilito dalle norme Comunitarie e nazionali in materia.

Trigger Event: il conclamato verificarsi di un generalizzato stato di crisi di mercato (caduta dei prezzi alla produzione del Prodotto) o un innalzamento dei costi di produzione, che determinano una variazione negativa complessiva del 15% dei Redditi degli Agricoltori rispetto al Reddito medio del periodo precedente. Tali accadimenti, vengono rilevati ed attestati dall'Autorità di Gestione o dagli Enti delegati ed è condizione necessaria per attivare le Richieste di compensazione da parte degli Agricoltori aderenti.

L'individuazione e l'attestazione del Trigger Event, in mancanza di dichiarazione al riguardo dell'AdG (ISMEA o altra Istituzione competente in materia), come definito nel punto precedente, possono essere effettuate dal Soggetto Gestore del Fondo in base a dati e documentazioni appropriate, che confermano uno stato di crisi generalizzato del settore, a danno degli Agricoltori aderenti al Fondo operanti in un determinato settore produttivo o area territoriale. COPROB ha facoltà di segnalare al Soggetto Gestore gli eventuali casi da prendere in considerazione.

Art. 2 – SCOPO DEL FONDO - AMBITO OPERATIVO

1. Il presente Regolamento nel rispetto dell'art. 39 bis del Reg. (UE) 2393/2017 che modifica ed integra il Reg. UE 1305/2013 e del D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i. e di tutte le altre norme nazionali in vigore, disciplina le regole generali di funzionamento del Fondo, destinato a compensare i danni subiti dagli Agricoltori aderenti al Fondo per i drastici cali di Reddito derivanti da crisi di mercato e/o altre condizioni negative previste dalla normativa di riferimento.
2. Tali compensazioni sono riconosciute agli Agricoltori aderenti, che abbiano attivato la copertura mutualistica nei termini del presente Regolamento.
3. L'adesione al Fondo è volontaria e lo stesso non persegue scopo di lucro.
4. Il presente Regolamento è emesso in osservanza al D.M. del MiPAAF n. 10.158 del 5 maggio 2016 e a tutte le normative nazionali e comunitarie in materia.

Art. 3 – PARTECIPAZIONE AL FONDO

1. La partecipazione al Fondo è riservata agli Agricoltori che:
 - a. siano soci, con sottoscrizione di un contratto di conferimento triennale di COPROB e siano associati di un Consorzio di difesa appartenete al sistema ASNACODI quale Soggetto Gestore;
 - b. abbiano richiesto volontariamente l'adesione al Fondo di mutualizzazione in conformità a quanto stabilito all'art.6 - Adesione al Fondo -, per un periodo minimo di 3 anni;
 - c. conseguentemente al punto precedente, si obblighino a sottoscrivere, ogni anno dei tre previsti, la Domanda di partecipazione alla copertura mutualistica, esclusivamente per Prodotto coltivato e riportato nel PISRA;
 - d. si obbligano a garantire la certa tracciabilità delle produzioni dell'anno attraverso il conferimento a COPROB dell'intero Prodotto coltivato nell'anno, attestato attraverso registrazioni e emissione di documenti comprovanti la propria produzione di Barbabietole da zucchero nell'anno di riferimento.

Art. 4 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. Non sono ammessi al Fondo gli Agricoltori,
 - a. che si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo od in relazione ai quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione delle predette situazioni ostative all'ammissione;
 - b. nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati gravi di danno dello Stato o della Pubblica Amministrazione che incidono sulla moralità professionale. La non ammissibilità opera nel caso in cui le predette fattispecie siano configurabili in capo all'Agricoltore, al titolare dell'impresa individuale, ai singoli soci nel caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di rappresentanza ovvero al socio unico persona fisica, od al socio di maggioranza se trattasi di società con almeno quattro soci se trattasi di altro tipo di società o di consorzio. Il divieto non opera nel caso in cui il reato sia stato depenalizzato, in caso di riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna od in caso di revoca della condanna medesima;

- c. nei cui confronti sia applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. La non ammissibilità opera nel caso in cui le predette fattispecie siano configurabili in capo all'Agricoltore, al titolare dell'impresa, ai singoli soci nel caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di rappresentanza ovvero al socio unico persona fisica, od al socio di maggioranza se trattasi di società con almeno quattro soci se trattasi di altro tipo di società o di consorzio;
 - d. nei cui confronti sia in corso, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 48 della Legge del 24 dicembre 2012 n. 234, una procedura conseguente ad una decisione di recupero di cui all'art. 14 del Reg. (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.
2. Al momento della presentazione della Domanda di adesione al Fondo, gli Agricoltori interessati producono al Soggetto Gestore, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, specifica dichiarazione attestante la non ricorrenza delle ipotesi di cui al precedente comma 1 ostantive all'ammissione al Fondo.
 3. Gli Agricoltori, inoltre, per essere ammessi al Fondo, devono risultare essere in possesso dei requisiti previsti al precedente art. 3 – Partecipazione al Fondo.
 4. In caso di perdita dei requisiti di ammissibilità l'Agricoltore è escluso dal Fondo.
 5. Ferme restando le sanzioni derivanti dall'applicazione delle norme europee, qualora, anche in sede di eventuale liquidazione del contributo o della compensazione previsto in favore dell'Agricoltore, dovesse emergere in capo al singolo beneficiario la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al precedente comma 1, lo stesso decadrà dal beneficio con conseguente obbligo di restituzione di quanto percepito, maggiorato degli interessi al saggio di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, con decorrenza dalla data della ricezione del rimborso erogato.

Art. 5 – COMITATO DI GESTIONE

1. La gestione tecnica del Fondo è svolta da un Comitato, costituito da sette persone e presieduto, con diritto di voto, da un Consigliere del Soggetto Gestore, delegato alla gestione, inoltre:
 - a. da tre membri individuati da COPROB in propria in rappresentanza e;
 - b. da tre membri in rappresentanza dei Consorzi di difesa i soci siano Agricoltori aderenti partecipanti alla copertura annuale del Fondo;tutti componenti sono designati dall'Assemblea del Soggetto gestore.
2. Il Presidente del Comitato, nomina, di volta in volta, tra i membri un Segretario, con il compito di redigere il verbale delle riunioni, che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.
3. il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti eletti, tra cui il Presidente; le decisioni sono stabilite a maggioranza dei presenti; in caso di parità di risultato il voto del Presidente vale il doppio.

4. Nel rispetto ed in ottemperanza delle direttive espresse dagli Organi amministrativi, il Comitato ha il compito di definire annualmente gli elementi di funzionamento del Fondo, tra cui:
 - a. Se all'uopo delegato dagli Organi amministrativi, la misura del Contributo di adesione, la misura, la data (che non potrà essere anteriore alla data del pagamento del saldo bietole) e le modalità del versamento del Contributo di partecipazione alla copertura annuale, nonché le modalità e termini di partecipazione alla copertura mutualistica, in ottemperanza alle norme in materia previste e al Regolamento;
 - b. l'individuazione dell'Event Trigger, nei casi in cui le norme in vigore lascino, tale facoltà, in capo al Soggetto gestore;
 - c. Disponibilità finanziaria annuale del Fondo e limiti della compensazione, nel rispetto dei limiti di legge, per coltura, superficie in ettari e per Agricoltore aderente;
 - d. prospetto di liquidazione delle Compensazioni agli Agricoltori aderenti, aventi diritto, a termini di Regolamento;
 - e. modalità e tempi di erogazione delle Compensazioni;
 - f. Riserva volontaria;
 - g. le disposizioni, in relazione al presente Regolamento, si rendessero necessario per l'ordinata, corretta e sostenibile gestione del Fondo;
 - h. l'ammissione, la decadenza, il subentro dei soci,.I punti a. c. f. sono stabiliti entro il 30 Gennaio; i punti b. g. h. in relazione alle scadenze, necessità e problematiche emerse nell'anno; i punti d. e. entro il primo semestre dell'anno successivo a quello della produzione garantita dal fondo (anno solare di riferimento).
5. Il Comitato dura in carica un anno, i componenti possono essere rinominati.
6. Ai componenti spetta un gettone di presenza ed il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Art. 6 – ADESIONE AL FONDO

1. Ai fini dell'adesione al Fondo, gli Agricoltori per aderire sottoscrivono una domanda redatta, in conformità alle disposizioni normative in vigore, entro il 31 marzo di ogni anno, che prevede:
 - espressa accettazione delle previsioni del presente Regolamento e delle delibere adottate dagli Organi amministrativi e dal Comitato;
 - durata dell'adesione comunque non inferiore a tre anni;
 - se previsto, entità, modalità e termini di versamento del Contributo di adesione al Fondo per i primi tre anni di adesione, della stessa;
 - la dichiarazione delle non ricorrenza delle cause ostative di cui al comma 2 dell'art. 4 *'Requisiti di ammissibilità'*;
 - l'impegno triennale al pagamento del Contributo di partecipazione, relativo alla copertura mutualistica annuale, stabilito dall'Assemblea del Soggetto gestore o dal Comitato di Gestione se al riguardo autorizzato;
2. La Domanda di adesione al Fondo dovrà inoltre espressamente prevedere lo scioglimento del rapporto nell'ipotesi di mancata autorizzazione da parte dell'Autorità competente del Soggetto Gestore.
3. Entro 10 giorni dal ricevimento della Domanda di adesione, il Comitato decide circa l'ammissibilità al Fondo dell'Agricoltore richiedente e comunica allo stesso eventuali cause o motivazioni che comportino la decadenza all'adesione al Fondo; l'eventuale ricorso dell'Agricoltore avverso la non ammissione, decisa dal Comitato e comunicata allo stesso

Agricoltore per lettera raccomandata o PEC, dev'essere presentata dall'interessato entro 10 giorni da tale comunicazione al Collegio dei Probiviri del Soggetto gestore; qualsiasi decisione in merito presa dal Collegio dei Probiviri, viene assunta come propria dal Comitato.

4. Il mancato rispetto nonché accettazione delle deliberazioni legittimamente assunte dagli Organismi del Fondo da parte dell'Agricoltore aderente ed il venir meno dei requisiti oggettivi e soggettivi e il non rispetto dall'obbligo di informativa verso il Fondo in ordine a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso alla copertura mutualistica, comporta la decadenza dell'adesione al Fondo, come previsto al precedente art. 4; l'eventuale ricorso dell'Agricoltore avverso la decadenza dello stesso, decisa dal Comitato e comunicata allo stesso Agricoltore per lettera raccomandata o PEC, dev'essere presentata dall'interessato entro 10 giorni da tale comunicazione al Collegio dei Probiviri del Soggetto gestore; qualsiasi decisione in merito presa dal Collegio dei Probiviri, viene assunta come propria dal Comitato; l'eventuale riammissione al Fondo potrà avvenire previa Domanda di adesione al Fondo come previsto ai precedenti commi del presente articolo.
5. È fatto divieto di cedere a terzi la propria partecipazione al Fondo.

Art. 7 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA COPERTURA – DECORRENZA E SCADENZA

1. Gli Agricoltori aderenti, al fine di accedere alla copertura mutualistica del Fondo, sono tenuti a sottoscrivere una Domanda di partecipazione alla copertura mutualistica, entro i termini stabiliti dalle norme in vigore, che specifichi:
 - durata della copertura mutualistica: dalla data di inizio dell'esercizio nel quale è stata sottoscritta la Domanda di partecipazione, alla fine della commercializzazione dei conferimenti alla Cooperativa delle produzioni dell'anno solare, come riportate nel PiSRA;
 - il Reddito medio (storico aziendale come da Definizione) delle Barbabietole da zucchero, garantito;
 - la tariffa applicata, commisurata al rischio, definita annualmente dall'Assemblea o dal Comitato se espressamente delegato al riguardo dall'assemblea medesima;
 - il contributo a carico (quota) dell'Agricoltore aderente, modalità e termini per il pagamento;
 - le modalità e tempistiche di erogazione delle Compensazioni; con l'accettazione della possibilità, in caso di pluralità e concorrenza di richieste di Compensazione, che la compensazione stessa sarà comunque limitata e assoggettata alla Disponibilità finanziaria annuale del Fondo, definita annualmente dal Comitato;
 - tutte le altre informazioni previste, al riguardo, dal PGRA;
 - l'obbligo di allegare la documentazione prevista dal Comitato ai fini dell'accesso alla copertura mutualistiche e di comunicare entro 10 giorni il verificarsi di tutti i fatti relativi all'Agricoltore aderente che comportino modifiche dei diritti nascenti dall'adesione al Fondo;
 - l'autorizzazione all'accesso, anche in via telematica ai dati aziendali dell'Agricoltore, contenuti nei sistemi informativi specificatamente indicati (Banche dati nazionali, Consorzi di Difesa, SIAP, SIAN, Fascicolo aziendale, e altri documenti specificatamente previsti dalla normativa in vigore per la Gestione del rischio in Agricoltura in seno alla P.A.C. e a quelli di

- COPROB con riferimento in particolare alle quantità Barbabietole da zucchero conferite, ai prezzi unitari riconosciuti e all'utilizzo di tali dati necessari per la gestione del Fondo;
- l'autorizzazione per la Privacy ai sensi delle norme vigenti.
2. L'adesione al Fondo produce effetti dal momento in cui il Soggetto Gestore, riceve da parte dell'Agricoltore aderente, nelle modalità stabilite dal Comitato di gestione, la Domanda di partecipazione alla copertura annuale del Fondo.
 3. La non accettazione ed il venir meno dei requisiti di cui all'art. 4 e il mancato versamento dei Contributi, come previsto al successivo art. 8 comma 5, comporta la decadenza della partecipazione al Fondo.
 4. Non è consentita la sottoscrizione di più coperture mutualistiche per ogni PISRA o la contestuale attivazione della copertura mutualistica e la stipula di una polizza assicurativa agevolata a valere sulla medesima coltura/comune a copertura della stessa tipologia di rischio.
 5. Premesso l'obbligo della partecipazione per tre anni consecutivi alla copertura mutualistica ed al conseguente versamento del relativo Contributo annuale, come previsto all'art. 6, il Comitato potrà autorizzare la non partecipazione annuale al Fondo, solo nei casi di dimostrata e giustificata inesistenza di produzione Barbabietole da zucchero (come da PISRA dell'anno). Per le aziende che nel proprio piano di coltivazione per motivi oggettivi non possano coltivare la barbabietola ogni anno, è ammessa la coltivazione per almeno un anno.
 6. La copertura mutualistica decorre dalla data di inizio esercizio, nel quale è stata sottoscritta la domanda di partecipazione alla copertura e non eccede la fine dell'anno solare di riferimento.
 7. E' facoltà del Comitato di effettuare verifiche e richiedere documenti, anche cartacei, sugli atti pervenuti al Soggetto gestore, al fine dell'effettuazione dei controlli.

Art. 8 – VERSAMENTO E DETERMINAZIONE CONTRIBUTI

1. L'entità del Contributo dovuto da ciascun Agricoltore aderente, per beneficiare della copertura mutualistica, è determinata sulla base di dati tecnici, di fattori e di indici di rischio, in percentuale rispetto al valore del Reddito medio denunciato dall'Agricoltore aderente, in relazione ai propri redditi medi unitari (q.le) e al totale della resa media storica propria aziendale di Barbabietole da zucchero (in Ton).
2. Il Comitato, provvede a tale determinazione nei termini previsti al precedente art. 5. Tali Contributi devono essere versati entro la data stabilita annualmente dal Comitato.
3. Per i nuovi soggetti subentranti (solo in casi di continuità aziendale ai sensi della normativa UE) ad ogni Agricoltore già aderente al Fondo, si applicano i medesimi criteri di calcolo dei Contributi e delle Compensazioni stabiliti per l'Agricoltore cedente. A tal fine il Socio subentrante deve inoltrare al Fondo la domanda di subentro entro 15 giorni dalla data dall'avvenuto passaggio, in cui tra l'altro, il Socio subentrante, dichiara la non ricorrenza delle cause ostative di cui al comma 2 dell'art. 4 'Requisiti di ammissibilità'. Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda di subentro, il Comitato decide circa l'ammissibilità dell'Agricoltore richiedente al subentro e comunica allo stesso eventuali cause o motivazioni che comportino la non ricorrenza del diritto al subentro; l'eventuale ricorso dell'Agricoltore avverso la non ammissione, decisa dal Comitato e comunicata allo stesso Agricoltore per lettera raccomandata o PEC, dev'essere presentata dall'interessato entro 10 giorni, da tale comunicazione, al Collegio dei Probiviri del Soggetto gestore; qualsiasi decisione in merito presa dal Collegio dei Probiviri, viene assunta come propria

dal Comitato. Resta inteso che l'Agricoltore aderente subentrante, assume tutti gli impegni e gli obblighi in capo al precedente Agricoltore a cui è subentrato.

4. In ossequio alle norme vigenti, l'entità del Contributo di partecipazione annuale alla copertura mutualistica a carico dei singoli Agricoltori aderenti non sarà differenziata in relazione agli anni di partecipazione al Fondo.
5. I contributi sono irripetibili.
6. Ai sensi di quanto previsto al comma 1 dell'art. 6, il mancato versamento del Contributo di partecipazione, nella sua totalità, al Fondo, comporta la decadenza del Socio dal Fondo.

Art. 9 – RICHIESTA DI COMPENSAZIONE

1. COPROB ed il Soggetto Gestore annualmente elaborano i dati e segnalano agli eventuali interessati la sussistenza delle condizioni per presentare la richiesta di compensazione.
2. La richiesta di Compensazione dovrà pervenire al Soggetto gestore da parte dell'Agricoltore partecipante alla copertura mutualistica, entro 15 giorni dal momento in cui, lo stesso, viene a conoscenza delle condizioni in grado di causare perdite superiori al 20% del proprio Reddito medio aziendale, dovute alla volatilità dei prezzi o alle cadute valore della produzione del Prodotto coltivato nell'anno.

Art. 10 – EVENTI OGGETTO DI COMPENSAZIONE E LORO QUANTIFICAZIONE

1. Al verificarsi del calo drastico del reddito, nei termini di cui all'articolo 39 bis, paragrafo 1, del Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 2393/2017 e dal PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) approvato dalla Commissione Europea con decisioni C (2015) 8312 del 20/11/2015 e C (2020) 569 final del 28/01/2020N, il Fondo, a seguito della Richiesta di compensazione effettuata dall'Agricoltore aderente, nei termini e secondo le modalità fissate dal presente Regolamento, può riconoscere le Compensazioni previste dal Fondo. Nel caso le perdite siano dovute da condizioni sfavorevoli di mercato e dei relativi input, il Fondo potrà riconoscere le compensazioni, per tale fattispecie di perdita, solo nel caso sia stato dichiarato il Trigger Event. La rilevazione del Trigger Event e la sua dichiarazione e/o attestazione, sono effettuate e producono i relativi effetti conseguenti all'attività del Fondo, in base alle norme correnti in vigore.
Nel caso di perdite quanti/qualitative del Prodotto, a seguito della Richiesta di compensazione il Soggetto gestore ha facoltà di nominare un proprio Perito per la stima della perdita. Tali perdite possono essere comunque essere stabilite anche attraverso i dati oggettivi (di peso e qualità del Prodotto esempio, grado polarimetrico), certificati e dimostrabili da COPROB all'atto del conferimento del Prodotto da parte dell'Agricoltore aderente.
2. Le Compensazioni sono erogate nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 39 bis del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014 2020, cioè devono essere inferiori al 70 per cento, e comunque non al di sotto del 20%, della perdita di Reddito medio dell'Agricoltore aderente. Il Comitato nel calcolare e prima di erogare, ai soci aventi diritto, le Compensazioni, verifica la non esistenza di sovracompenzioni per effetto del cumulo con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di strumenti assicurativi privati. A tal fine l'Agricoltore aderente ha l'obbligo di comunicare, al Soggetto Gestore, entro il 31 Dicembre dell'anno della campagna, eventuali liquidazioni di ulteriori compensazioni, aiuti e indennizzi percepiti sulla base di altre previsioni normative o derivanti da strumenti assicurativi privati.

3. Le Compensazioni sono erogate dal Fondo, in conformità alle disposizioni unionali e nazionali in materia e nella misura e con i criteri previsti dal presente Regolamento, verificato il drastico calo di Reddito d'esercizio dell'Agricoltore aderente, superiore al 20% del suo Reddito medio annuo.
4. Le specifiche modalità di calcolo delle Compensazioni, che terranno conto di tutte le condizioni di questo Regolamento, in particolare del verificarsi del Trigger Event, del superamento della Soglia e dell'applicazione della Franchigia, del Limite di compensazione, del Limite di prestazione del Fondo e delle Esclusioni, sono riportate nell' ALLEGATO DETERMINAZIONE DELLE COMPENSAZIONI.
5. Nelle situazioni in cui il Comitato ne ravveda la necessità, o, necessariamente, per le Richieste di compensazione relative alle perdite di produzione, il medesimo incarica i propri Tecnici, per verificare la compensabilità delle perdite a termini del presente Regolamento (con particolare riferimento a quanto stabilito al successivo art. 11 - *Esclusioni*).

Art. 11 – ESCLUSIONI

1. Il Fondo non riconosce alcuna Compensazione per:
 - a) danni conseguenti ad errate mancate pratiche agronomiche, non rispetto dei protocolli di difesa delle produzioni e dei disciplinari di produzione, mancato impegno dell'Agricoltore aderente a garantire una gestione aziendale basata su ordinari requisiti di diligenza personale e professionale, e in particolare, un utilizzo delle potenzialità produttive dell'Azienda Agricola in linea con le attività colturali e realizzate negli anni precedenti di riferimento per la definizione di reddito medio oggetto di copertura da parte del Fondo, come stabilito annualmente, al riguardo, dal Comitato (il Comitato, per verificare la correttezza delle attività agronomiche delle Imprese, può riferirsi alla realtà media produttiva della zona fitoclimatica/geo orografica omogenea di riferimento);
 - b) danni dovuti a perdite riconducibili ad eventi personali che riducano la capacità lavorativa dell'Agricoltore aderente, dei coadiuvanti familiari o l'accesso al ricorso alla manodopera esterna;
 - c) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
 - d) la parte di perdita, che comporta, sommata ad altri aiuti, una sovracompensazione;
 - e) perdite da condizioni sfavorevoli di mercato delle barbabietole da zucchero e dei relativi input, nel caso, per tali perdite, non sia stato, a termini di normativa in materia, attestato il Trigger Event;
 - f) drastico calo di reddito che non supera la Soglia di accesso alla Compensazione;
 - g) i casi in cui gli Agricoltori aderenti, che anche solo parzialmente (pur per limitate quantità), non conferiscano, tutta la loro produzione bieticola alla Cooperativa;
 - h) mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 12 - FRANCHIGIA – LIMITE DI COMPENSAZIONE

1. Franchigia

Il Fondo interviene e remunera i danni al netto della Franchigia, stabilita annualmente dal Comitato.

2. Limite di compensazione

In ogni caso il Fondo non è tenuto a riconoscere all'Agricoltore aderente alcun importo, a titolo di Compensazione per le perdite di Reddito d'esercizio superiore ai limiti, per Agricoltore aderente, per

coltura, superficie in ettari, stabiliti annualmente dal Comitato; comunque la Compensazione riconosciuta dal Fondo ai singoli Agricoltori aderenti, dovrà essere inferiore al 70% dell'effettiva perdita di Reddito di esercizio nell'anno, non superiore ai 460.000 (quattrocentosessantamila) euro e a quanto previsto ai commi 2 e 3 del successivo art. 13.

Fermo restando quanto sopra, comunque all'Agricoltore aderente spetta almeno il 20% della Compensazione determinata ai sensi del presente Regolamento.

Art. 13 - NATURA DEL CONTRIBUTO ANNUALE E LIMITE DI PRESTAZIONE DEL FONDO

1. Il versamento di Contributi di partecipazione al Fondo non è equiparabile al premio assicurativo e non dà alcun diritto sinallagmatico agli Agricoltori aderenti che versano i Contributi.
2. Il riconoscimento delle perdite di Reddito d'esercizio a favore degli Agricoltori aderenti, che hanno attivato la copertura mutualistica annuale, avviene nei limiti delle disponibilità del Fondo specificatamente destinate annualmente dal Comitato alle Compensazioni. In caso di insufficiente disponibilità, la refusione delle perdite verrà eseguita in forma proporzionale alla disponibilità del Fondo tra tutti gli aventi diritto, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 10.
3. L'erogazione delle Compensazioni spettanti è effettuata agli Agricoltori aderenti, in regola con il versamento dei Contributi, entro le date stabilite annualmente dal Comitato.
4. Gli Organi amministrativi del Soggetto gestore, allo scopo di aumentare la Disponibilità finanziaria annuale destinata all'erogazione delle Compensazioni, a favore degli Agricoltori aderenti danneggiati, che hanno attivato la copertura mutualistica annuale, potranno ricorrere a stipulare contratti assicurativi, ove applicabile, riassicurativi o partecipare a fondi locali, regionali, interregionali o nazionali.

ART. 14 – DETERMINAZIONE DELLA RISERVA VOLONTARIA

1. Il Fondo accantona a Riserva volontaria un importo pari ad una percentuale stabilita dal Comitato, del montante complessivo dei Contributi di ciascun anno.
2. L'accantonamento non dà in nessun caso diritto a restituzione agli Agricoltori aderenti, come a qualsiasi altro soggetto, salvo quanto previsto all'art. 20 che segue.
3. La Riserva volontaria è incrementata ogni anno dell'eventuale importo residuo della Disponibilità finanziaria annuale, dopo l'erogazione delle Compensazioni e da somme versate da qualsiasi soggetto privato.
4. Il Comitato annualmente stabilisce l'entità da destinarsi a Disponibilità finanziaria annuale per l'erogazione delle Compensazioni.

Art. 15 – CONTRIBUTI PUBBLICI

1. Il Soggetto gestore, nei termini e con le modalità previste dalla normativa, presenta all'AdG/Organismo Pagatore, la domanda per ottenere le provvidenze previste dal Reg. (UE) 1305/2013a favore del Fondo previste dal PGRA vigente.
2. I contributi finanziari possono coprire:

- a) le spese amministrative di costituzione del Fondo, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;
 - b) gli importi versati dal Fondo di mutualizzazione a titolo di Compensazioni finanziarie agli Agricoltori aderenti. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal Fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle Compensazioni finanziarie agli Agricoltori aderenti in caso di crisi;
 - c) le integrazioni dei pagamenti annuali, delle imprese aderenti, al Fondo;
 - d) il Capitale iniziale del Fondo di mutualizzazione.
3. Secondo le tempistiche contemplate dalle norme in vigore, inoltre il Soggetto gestore provvederà a trasmettere all'autorità competente, le previste comunicazioni e relazioni, di cui all'art. 5 del D.M. n. 1411 del MIPAAF del 7/2/2019 come: requisiti di cui all'art.9 del D.M. n. 10158 del 5 Maggio 2016, aggiornamenti sulla consistenza della compagine sociale, relazione sull'attività annuale svolta, rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita, modifiche dello Statuto o del presente Regolamento, accensione di eventuali mutui finalizzati al pagamento delle Compensazioni ai propri Agricoltori aderenti, per gli effetti della copertura delle perdite previste dal Fondo.

Art. 16 – FINANZIAMENTI BANCARI

1. Gli Organi amministrativi del Soggetto gestore, annualmente, possono stabilire di aumentare, fino ad un massimo del 200% del capitale presente nel Fondo, al momento della richiesta, con ricorso al finanziamento bancario. La contrazione di finanziamenti e mutui non può prevedere per il singolo caso un indebitamento superiore a 36 mesi.

Art. 17 – BILANCIO E CONTABILITA'

1. La contabilità del Fondo di Mutualizzazione deve essere tenuta separata da eventuali altre attività del Soggetto Gestore, mediante l'individuazione nel piano dei conti di specifici sotto-conti. Le operazioni finanziarie devono essere effettuate su un apposito conto corrente bancario dedicato, distinto da quello destinato alla gestione del Soggetto Gestore, i cui interessi attivi ed eventuali proventi patrimoniali di investimenti, incrementano di pari importo la Riserva volontaria, che non può essere destinata a scopi diversi da quelli previsti dalla Delibera dell'Assemblea che ha disposto la costituzione del Fondo. Il Soggetto Gestore è tenuto a rendicontare, entro la data di chiusura del proprio esercizio finanziario, tutti i movimenti in entrata ed uscita che interessano l'attività del Fondo, secondo la normativa MIPAAF.
2. Il Soggetto Gestore del Fondo può investire parte delle risorse del Fondo di Mutualizzazione poste a bilancio in:
 - depositi in conto corrente vincolati per un periodo non superiore a dodici mesi, presso Intermediari finanziari con rating corrente non inferiore ad A;
 - titoli a reddito fisso emessi o garantiti dalla Repubblica Italiana, dagli Stati appartenenti all'Unione Europea, da organismi sovranazionali.
3. Le entrate del Fondo sono costituite da:
 - a) contributi degli Agricoltori aderenti al Fondo;
 - b) contributi previsti dal Reg. (UE) 1305/2013 art. 36, paragrafo 1) lettera d), eventuali altri contributi Nazionali e locali in materia e/o privati;

- c) risarcimenti assicurativi e/o riassicurativi;
 - d) compensazioni o integrazioni della Disponibilità finanziaria da parte di fondi mutualistici locali, regionali, interregionali o nazionali;
 - e) proventi patrimoniali di investimenti e rendite finanziarie;
 - f) finanziamenti bancari e mutui commerciali.
4. Le uscite del Fondo sono rappresentate da:
- a) Compensazioni agli Agricoltori aderenti, aventi diritto a termini di Regolamento;
 - b) spese di assicurazione e/o di riassicurazione per la copertura della quota di rischio non garantita direttamente dal Fondo;
 - c) dovessero essere necessarie, eventuali spese di perizia;
 - d) spese di gestione della struttura organizzativa destinata alla gestione del Fondo, nella misura definita annualmente dal Comitato di Gestione e comunque non superiore al limite massimo del 5% della dotazione annuale complessiva del Fondo;
 - e) oneri per spese e operazioni effettuate sul conto corrente ed interessi passivi e rientri capitale dei finanziamenti e dei mutui.

Art. 18 – ORGANO DI CONTROLLO

1. Come previsto nello Statuto del Soggetto gestore, il controllo legale e contabile sulle operatività e rendicontazioni del presente Fondo, spetta al Collegio Sindacale, o altro organismo di controllo avente le medesime funzioni, del Soggetto gestore medesimo.

Art. 19 – SANZIONI

1. L'Agricoltore aderente che contravviene alle disposizioni del presente Regolamento nonché alle delibere relative alla gestione e al funzionamento del Fondo, deliberati in conformità della legge, dello Statuto del Soggetto Gestore e del presente Regolamento, è passibile delle seguenti sanzioni:
- a) diffida;
 - b) penale per il ritardo nel versamento dei Contributi;
 - c) sospensione o perdita al diritto dell'erogazione delle Compensazioni;
 - d) esclusione dal Fondo e dai benefici mutualistici;
 - e) obbligo di restituzione delle eventuali Compensazioni indebitamente percepite, maggiorate dagli interessi, ai saggi di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, con decorrenza dalla data di incasso della Compensazione.
2. Le sanzioni sono deliberate dal Comitato. L'applicazione delle sanzioni non esclude il diritto al risarcimento dei pregiudizi sofferti dal Fondo.

Art. 20 – DURATA, RECESSO E SCIoglimento

1. La durata del Fondo è fissata fino al 31/12/XXXX e sarà prorogabile con Delibera dell'Assemblea.
2. Alla scadenza l'Assemblea potrà deliberare la proroga del Fondo o lo scioglimento.
3. Nell'eventualità dovessero mancare i sostegni comunitari e/o nazionali a favore dei Fondi Mutualistici, come previsti alla costituzione di questo Fondo, o contrarsi in misura significativa o in caso di drastico cambiamento della normativa in materia, tale da rendere il presente Regolamento del Fondo incompatibile con la stessa, l'Assemblea ha facoltà di prorogare l'attività del Fondo, per le sue finalità originarie anche senza fare riferimento a contesti normativi unionali o nazionali, in materia di sostegno ai Fondi mutualistici.
4. Nel caso di *Irregolarità nella Gestione del Fondo*, attestata dall'Autorità competente, così come stabilito all'art 14 del D.M. 10158 del 5/5/2016, l'Ente gestore è tenuto alla restituzione dei Contributi di cui pubblici indebitamente percepiti, nelle modalità e forme previste all'art 14 del D.M. 10158 del 5/5/2016 e al comma 8 art.6 del D.M. 1411 del 7/2/2019.
5. In caso di scioglimento il Patrimonio del Fondo di Mutualizzazione verrà destinato ad altri fondi con finalità mutualistica, che, in modo diretto, abbia come destinatari esclusivi dei benefici dagli stessi previsti, i Soci di COPROB, secondo quanto sarà deliberato, al riguardo, dall'Assemblea, su proposta del Comitato.

ALLEGATO DETERMINAZIONE DEI DANNI E DELLE COMPENSAZIONI

Stabilita dall'Assemblea o dalla stessa demandata al Comitato di gestione

Ai fini della determinazione delle perdite di Reddito d'esercizio da parte degli Agricoltori aderenti, la perdita dovrà essere comprovata e dimostrata con documenti ufficiali (anche in via telematica): fatture di vendita, documenti e certificazioni probanti relative alla quantità e qualità delle Barbabietole conferite, corrispettivi ed altri documenti contabili e fiscali, bollettini di liquidazione, rilasciati dall' COPROB, nonché bollettini di campagna/quietanze di liquidazione dei danni relative alle coperture assicurative avversità atmosferiche. È facoltà del Comitato richiedere agli Agricoltori aderenti, anche a mezzo di tecnici e/o periti incaricati, ogni documento atto a dimostrare il Reddito medio, il drastico calo dello stesso ritenuto necessario al fine di giustificare l'erogazione della Compensazione.

A termini di Regolamento, pena la decadenza ad ogni diritto alla Compensazione, l'Agricoltore aderente ha l'obbligo di conferire a COPROB l'intera produzione aziendale di Barbabietole da zucchero coltivate e prodotte nell'anno.

Per Reddito si intende:

Reddito: Entrate (R + P + I) – Costi (C)

dove:

Entrate

R = Ricavi dalle vendite (conferimenti)

Totale delle fatturazioni/liquidazioni, al netto dell'IVA, della totalità della produzione annuale (obbligo di consegna nella sua totalità a COPROB) riferita al Prodotto dell'Agricoltore aderente, come indicato nel PiSRA.

P = Premi/Aiuti

Tutti i premi e aiuti annuali, strettamente collegati alla produzione di Barbabietole da zucchero, percepiti in adesione alle provvidenze comunitarie stabilite dalla PAC (cosiddetti accoppianti).

I = Indennizzi

Indennizzi assicurativi collegati alle coperture avversità atmosferiche (agevolate e non agevolate) ed eventuali altri benefici provenienti da Fondi Mutualistici, relativi all'anno di competenza, a tutela della produzione di Barbabietole da zucchero coperta dal Fondo.

Costi

C = Costi di produzione

Sono i costi sostenuti nell'anno di riferimento per l'approvvigionamento dei fattori esterni destinati al processo produttivo. Dovranno risultare quelli 'diretti' e riferibili alla produzione di Barbabietole da Zucchero protette dal fondo. In caso di un fattore destinato a più processi produttivi, l'allocazione della quota del costo dovrà essere effettuata nella logica della proporzionalità. Pertanto, saranno considerati i costi riferibili alle merci, scorte a fecondità semplice e dei servizi, che hanno fornito un contributo essenziale alla produzione del Prodotto e alle fasi precedenti al suo conferimento a COPROB.

Scorte:

1. concimi;
2. prodotti fitosanitari;
3. diserbanti;
4. pacciamature;
5. materiali di consumo vari (contenitori, legature, ecc.);
6. semilavorati o componenti;

Altri servizi o fattori impiegati nel processo produttivo

7. costi annuali relativi ai sistemi condizionati (difesa, irrigazione, protezione ecc.) di produzione;
8. carburanti ed energia;
9. distribuzione e costo dell'irrigazione;
10. servizi tecnici esterni;
11. spese di manutenzione ordinaria dei mezzi tecnici;
12. eventuali costi di commercializzazione e promozione dei Prodotti direttamente ed esclusivamente sopportati del Socio aderente;
13. eventuali costi assicurativi (effettivo costo a carico dell'Agricoltore aderente) per la protezione delle Barbabietole da zucchero dalle avversità atmosferiche.

I costi devono essere considerati per l'effettivo onere sopportato dall'Agricoltore aderente in base alle documentazioni fiscali e per competenza relativamente al Prodotto barbabietole da zucchero e all'esercizio. Ai fini della definizione della perdita di reddito tali costi verranno comunque normalizzati adottando gli indici di costo descritti nel paragrafo successivo.

Per le aziende non tenute alla redazione del bilancio di esercizio, il calcolo dei Costi di produzione sopra elencati, potrà essere effettuato utilizzando specifici indicatori (Indici di costo - costi standard) costruiti sulla base delle evidenze contabili (documenti fiscali) riferite a un gruppo di aziende (aziende campione opportunamente individuate) rappresentative della specifica realtà produttiva della zona omogenea di riferimento, analisi che verrà effettuata da Enti e Istituzioni pubbliche qualificate (istituzionali- es. ISMEA, Regioni di competenza; -Centri di Ricerca e sperimentazione: es. Università) e approvata dall'AdG.

Valore degli Indici

1) ENTRATE

Per singolo anno: per i cinque anni precedenti, al fine della determinazione del Reddito medio protetto (tre su cinque scartando quello più elevato e quello più basso) e quello dell'anno di riferimento al fine del calcolo della compensazione nel confronto tra i due:

R Totale complessivo delle liquidazioni percepite da COPROB per tutte le Barbabietole da zucchero consegnate nell'anno di riferimento.

NB Tali liquidazioni per essere riconosciute dovranno fare riferimento almeno al prezzo alla tonnellata non inferiore al 20% di quello medio di un gruppo rappresentativo delle produzioni conferite nell'anno a COPROB;

P Totale degli aiuti e contributi comunitari diretti alla produzione (accoppiati);

I Totale degli eventuali indennizzi percepiti da Compagnie di assicurazione per danni da avversità atmosferiche o compensazioni percepite da Fondi mutualistici per perdite di prodotto per altre cause;

Ton Totale delle Tonnellate prodotte e consegnate a COPROB in ogni anno; nel caso di I (indennizzi assicurativi) vanno sommati tutte le eventuali Ton perse e indicate nei documenti contrattuali assicurativi, a causa delle Avversità Atmosferiche

R + P + I / Ton

(Entrate alla ton)

2) COSTI DI PRODUZIONE

I **Costi di produzione standard** sono espressi anch'essi per unità di produzione (Ton): totale dei Costi di produzione (come sopra definito) diviso le tonnellate prodotte e conferite a COPROB nell'anno.

3) REDDITO

Calcolo del Reddito all'ettaro di superficie (ha)

Entrate alla Ton – Costi alla Ton = Reddito alla Ton

- **Medio** (di tre anni su cinque scartando quello più basso e quello più elevato)
- **d'Esercizio** (anno di copertura).

4) COMPENSAZIONE

Verifica superamento delle Soglia per Agricoltore aderente

$$\frac{\text{Reddito Medio alla Ton} - \text{Reddito d'Esercizio alla Ton}}{\text{Reddito Medio alla Ton}} > 20 \%$$

può essere riconosciuta la Compensazione all'Agricoltore aderente.

Oltre che al superamento della Soglia, la compensabilità delle perdite è vincolata anche alla dichiarazione a termini di norma e Regolamento, l'Event Trigger.

Calcolo perdita % di Reddito d'Esercizio

$$[(\text{Reddito medio alla Ton} - \text{Reddito d'Esercizio alla Ton}) / (\text{Reddito medio alla Ton})] * 100$$

Percentuale di perdita di reddito dell'Agricoltore aderente nell'anno di riferimento

Calcolo della compensazione per Agricoltore aderente

a) Applicazione della Franchigia

% Perdita di Reddito d'esercizio – %Franchigia = % danno netto perdita di Reddito

b) Calcolo compensazione per unità di superficie

Reddito medio alla Ton X % danno netto perdita di Reddito = Perdita unitaria alla Ton €

c) Calcolo della Compensazione spettante

Perdita compensabile unitaria alla Ton X Ton conferite nell'anno* = Compensazione ()**

*Se la resa all'ha dell'anno è inferiore o uguale a quella media; altrimenti le Ton da considerare sono il prodotto della resa media aziendale in Ton all'ha moltiplicato il totale degli ettari coltivanti nell'anno ed riportati nel PISRA.

** Se inferiore al Limite del 70% della perdita di reddito medio (al lordo della applicazione della franchigia) e ai Limiti per ha e per Agricoltore, altrimenti, valgono i Limiti di legge e da Regolamento.

BOZZA